



## COMUNE DI BORGHI UFFICIO TRIBUTI

### INFORMATIVA IMU 2020

A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** disciplinata dall'art. 1, commi 739 – 783 della [Legge 27 dicembre 2019, n.160](#). (La IUC-IMU e IUC-TASI di cui all'art. 1, c. 639 della L. 147/2013 sono abrogate).

L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili (inclusi terreni e aree edificabili)

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto d'imposta quindi **NON E' DOVUTA L'IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE**, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (cd. *abitazioni di lusso*)

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.

A decorrere dal 2020 l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non è più equiparata per legge all'abitazione principale. Dovrà quindi essere corrisposta l'IMU applicando l'aliquota corrispondente alla casistica delle unità immobiliari tenute a disposizione.

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid 19 SONO ESENTATI DALLA PRIMA RATA relativa al 2020 gli immobili rientranti nella categoria catastale D2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali immobili dovrà essere eseguito il versamento a saldo entro il 16/12/2020 per il periodo Luglio-Dicembre 2020 applicando le aliquote deliberate per l'anno 2020.

#### **TERRENI AGRICOLI**

Per effetto delle disposizioni di cui all'art.1, comma 758 della Legge n.160/2019, a decorrere dall'anno 2020 sono esenti:

- I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3 del citato D.lgs. n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- I terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984 sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/1993;

Il Comune di BORGHI risulta "**parzialmente delimitato (PD)**", quindi i terreni agricoli ricompresi in tale area sono esenti dall'IMU, da chiunque posseduti. E' possibile consultare l'elenco dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinare delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 nel sito del Comune di Borghi: [www.comune.Borghi.fc.it](http://www.comune.Borghi.fc.it) – Servizio Tributi –.

#### **ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU DA UTILIZZARE IN SEDE DI ACCONTO 2020**

Come previsto dall'art. 1, comma 762 della Legge n.160/2019 la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU + TASI per l'anno 2019, avendo l'avvertenza di usare esclusivamente codici tributo IMU.

Le aliquote IMU e TASI 2019 sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.borghi.fc.it](http://www.comune.borghi.fc.it) alla voce: Uffici e Servizi/Servizi Tributi/...

#### **VERSAMENTI**

L'imposta IMU nel 2020 dovrà essere versata:

- Acconto entro il 16 giugno 2020
- Saldo entro il 16 dicembre 2020

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

**In sede di prima applicazione per il solo anno di imposta 2020 la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.**

Il versamento di quanto dovuto dovrà tenere conto delle variazioni che intervengano nel corso del 1° semestre applicando le aliquote e detrazioni vigenti per il 2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno in corso e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze alla data del 28 ottobre 2020.

Il pagamento deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Resta in ogni caso in facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato utilizzando il mod. F24, compilando la "sezione IMU e altri tributi locali" e nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Per BORGHI tale codice è B001.

#### **CODICI TRIBUTO**

**3912:** Abitazione principale e pertinenze

**3914:** Terreni agricoli

**3916:** Aree fabbricabili

**3918:** Altri fabbricati, ad eccezione dei fabbricati nel gruppo catastale "D"

**3925:** Fabbricati nel gruppo catastale "D" – STATO

**3930:** Fabbricati nel gruppo catastale "D" – COMUNE.

#### **DICHIARAZIONE IMU**

- La dichiarazione **IMU 2019**, ove dovuta, deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020, anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini delle determinazioni dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano variazioni di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- La dichiarazione **IMU 2020** ove dovuta, dovrà essere presentata entro il prossimo 30 giugno 2021 con le modalità che verranno definite in un decreto ministeriale di prossima emanazione.

#### **INFORMAZIONI**

Per informazioni più dettagliate contattare il Comune di Borghi – Ufficio Tributi

- Tel. 0541 947411 int. 41
- Mail: [tributi@comune.borghi.fc.it](mailto:tributi@comune.borghi.fc.it)

Si precisa che il personale dell'ufficio può fornire informazioni utili per il calcolo/versamento dell'imposta ma non effettua conteggi per conto del contribuente.